

Codice XST012

D.D. 17 marzo 2017, n. 229

REG. (CE) N. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ELENCO N. 1 DEI BENEFICIARI DI CONCESSIONE PER LA CAMPAGNA 2014 AI SENSI DELLA MISURA 211 "INDENNITA' COMPENSATIVA A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE".

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013;

considerato che l'art. 36 del Regolamento (CE) 1698/2005 prevede la concessione di una indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, adottato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche e integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con Decisione della Commissione CE (2007) 5944 del 28/11/2007, in cui sono indicati, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle azioni prescelte per attuare la strategia di intervento;

considerato che il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 comprende la Misura 211 (indennità a favore degli agricoltori delle zone montane);

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto che il reg. (UE) n. 1305/2013 è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che esso, tra l'altro, ha abrogato il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all'art. 88 che quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

visto il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 e che sancisce all'articolo 3, par. 1 l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito, tra l'altro, delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende i pagamenti in oggetto;

vista la D.G.R. n. 34-7190 del 3 marzo 2014 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2014;

vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 601 del 17 marzo 2013 e s.m.i. avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1310/2013- Regolamento (UE) n. 1698/2005 – Misura 211

“Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane” – Approvazione bando campagna 2014;

vista la Legge Regionale 21 giugno 2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l’art. 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 che ha modificato la L.R. n. 16 del 21 giugno 2002 stabilendo l’istituzione dell’ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,

considerato che l’ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della Regione Piemonte e che essa gestisce i flussi finanziari dei Programmi di Sviluppo Rurale dal punto di vista operativo;

visto che il Regolamento di funzionamento dell’A.R.P.E.A. prevede, tra l’altro, che:

- l’ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l’ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto degli anticipi concessi dall’Arpea (ai sensi dell’art. 75 del reg. (UE) 1306/2013 in riferimento al sostegno dello sviluppo rurale di cui all’art. 67, par. 2 del medesimo regolamento) alle aziende con superfici eleggibili al sostegno dell’azione relativa alla domanda presentata;

vista la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 di “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” che prevede al comma 1 dell’art. 8 la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalle Comunità Montane prima della sua entrata in vigore limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’Allegato A della legge stessa, tra le quali le funzioni in materia di agricoltura;

vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 “L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 *Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56*: approvazione accordo e relativi allegati ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi dell’art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 11” con la quale è stata fissata la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal primo gennaio 2016;

considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 22-4193 del 14 novembre 2016, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2008 e dell’art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i, nelle more del perfezionamento del processo di riordino delle funzioni riallocate, ha istituito cinque strutture temporanee dirigenziali alle quali ascrivere le funzioni oggetto di riallocazione da svolgere a livello territoriale.

Considerato che relativamente all’ambito territoriale della provincia di Cuneo quale struttura organizzativa incaricata allo svolgimento dei compiti sopra precisati è stata individuata la struttura temporanea dirigenziale AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di CUNEO” a partire dal 01/12/2017 sino al 31.12.2017, prorogabile qualora necessario e, inoltre, che la Giunta regionale con D.G.R. n. 23 – 4314 del 05/12/2016 ha conferito l’incarico di responsabile *ad interim* della Struttura temporanea XST012 “Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo” il Dr Paolo Balocco;

Tenuto conto che la determinazione dirigenziale regionale n. 326 del 4 giugno 2015 e s.m.i. stabilisce che gli Enti delegati provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria in base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, secondo le convenzioni stipulate con Arpea, fino all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione;

considerate le riduzioni e le esclusioni applicabili alle domande delle misure connesse alla superficie (tra cui la misura 211) suddivise in:

- difformità di superficie, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 del reg. (UE) 640/2014;
- mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi, ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014;

preso atto degli esiti dei controlli in loco a campione e dell'esito dell'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento presentate nell'anno 2014 di competenza dell'ambito territoriale della Provincia di Cuneo nell'ambito delle domande ritenute ammissibili e finanziabili;

Vista la determinazione n. 66 del 27 gennaio 2017 con la quale questa Struttura ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura e la Struttura Temporanea XST - Agricoltura del Territorio della Provincia di Cuneo relativamente alla fase di pagamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e programmazione precedente;

Atteso che tale Convenzione è stata stipulata tra le parti in data 1° febbraio 2017;

considerato che attualmente risultano definite le concessioni per l'anno 2014 a favore di n. 4 beneficiari per la misura 211, a completamento degli importi eventualmente erogati come anticipi dall'Arpea, come risulta dai verbali di istruttoria agli atti di questo Settore;

stabilito di approvare pertanto la proposta di elenco l'elenco n. 1/2017 di beneficiari delle concessioni per la campagna 2014 ai sensi della Misura 211 Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane e che tale elenco costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001,
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/2001,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

in riferimento alle domande di aiuto (e di pagamento) della Misura 211 del PSR 2007-2013 della

campagna 2014, di competenza dell'ambito territoriale della provincia di Cuneo

1) di prendere atto:

- delle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo e delle altre verifiche circa i requisiti;
- degli importi eventualmente già erogati dall'Arpea a titolo di anticipi ai sensi dell'art. 75 del reg. (UE) 1306/2013 (in riferimento al sostegno dello sviluppo rurale di cui all'art. 67, par. 2 del medesimo regolamento);
- dell'esito dei controlli in loco a campione;
- dell'esito dell'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento;

2) di approvare la seguente proposta di elenco di beneficiari delle concessioni per la campagna 2014 ai sensi del reg. (CE)1698/2005, del reg. (UE)1305/2013, del reg. (UE)1310/2013, del PSR 2007-2013 del Piemonte - Pagamenti agroambientali (Misura 214), allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

elenco n. 1 di 4 beneficiari totali delle concessioni ai sensi della misura 211 (Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane) per un importo complessivo di Euro 7.133,28 inviati in liquidazione a saldo;

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE
dott. Paolo Balocco

Allegato

PSR 2007-2013

MISURA 211 – CAMPAGNA 2014

2014/211 Indennità Compensativa

ELENCO N. 1 DEI BENEFICIARI DELLA CONCESSIONE DEI PAGAMENTI

n°	Codice domanda	CUAA	Ragione Sociale	Importo ammesso €	Importo liquidato €
1	14747845643	BRGRNG68M69F351E	BORGHESE ROSANGELA	2051,68	2051,68
2	14747821545	GHGCLD65H52C589H	GHIGLIONE CLAUDIA	1180,6	1180,6
3	14747842202	MRGCST90E51C589G	MERIGGIO CRISTINA	3532,7	3532,7
4	14747821578	NGGNMR61L46F351P	NAGGI ANNA MARIA	368,3	368,3